

Prot.127/2012

Spett.le Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Via G. Camozzi, 95
24121 BERGAMO
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

e.p.c. Spett.le Comune di Telgate
Via Vittorio Veneto, 42
24060 – Telgate (BG)
comune.telgate@pec.it

Spett.le A.R.P.A.
della Provincia di Bergamo
Via Clara Maffei, 4
24121 BERGAMO
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le ASL
della Provincia di Bergamo
Dipartimento di Prevenzione
Via F. Gallicioni, 4
24121 BERGAMO
protocollo@pec.asl.bergamo.it

Spett.le Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca
Via Gritti 21/25
24124 BERGAMO
info@pec.cbbg.it

Calcinato, 11 Giugno 2012

OGGETTO: OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/90 RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE PROVINCIALE PROT. N. 56819/MM DEL 31.05.2012 DI PREAVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTAN

Con istanza prot. 300/2011 datata 30 Dicembre 2011 (doc. n.1) la scrivente società chiedeva a codesta Amministrazione Provinciale, per le motivazioni indicate nell'istanza preaccennata, la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al progetto preliminare di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi nel territorio di Telgate in sostituzione di quello esistente in Comune di Calcinate, oggetto dell'autorizzazione n. 263 del 4 Febbraio 2011, in ottemperanza all'impegno preso dalla ditta Berco Srl, in sede di Conferenza dei Servizi del 16/12/2010, per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio.

Sull'istanza in tal modo presentata, la stessa Amministrazione Provinciale con propria lettera del 02 Marzo 2012 prot. n.021853 (doc. n.2) invitava BERCO a depositare la documentazione integrativa dettagliatamente elencata nella lettera *ut supra* a fini istruttori.

Una volta depositata, con nota n.101/2012 del 31 Marzo 2012, la richiesta documentazione, e una volta individuato il Responsabile del Procedimento, BERCO pubblicava sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n.16 (doc. n.3) del 18.04.2012 la propria volontà, già precedentemente espressa nella competente sede Provinciale, di voler realizzare un nuovo impianto di compostaggio rifiuti in Comune di Telgate (Bg) per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. della Regione Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 20/99, specificando che *"il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio dedicato prioritariamente al trattamento dei rifiuti urbani (frazione organica e verde provenienti da raccolta differenziata). L'impianto è realizzato in area agricola ed il sito individuato risponde ai criteri localizzativi individuati dalla specifica pianificazione e normativa di settore (Piano provinciale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Bergamo). La potenzialità prevista è complessivamente pari a 120.000 t/a. Le lavorazioni di maturazione delle matrici organiche altamente putrescibili si svolgeranno in ambiente chiuso e confinato con aspirazione e successivo trattamento delle arie esauste. Le acque di dilavamento e di processo saranno intercettate e reimpiegate nel processo produttivo. L'impianto sarà pertanto dotato dei necessari presidi per scongiurare effetti negativi sull'ambiente circostante"*.

Anziché dare ulteriore impulso all'avviato procedimento di verifica della V.I.A., nel rispetto delle regole del contraddittorio, l'Amministrazione Provinciale con propria lettera prot. n. 56819/MM del 31 Maggio 2012 e con lampante discrasia rispetto alla domanda della richiedente società istante, dichiarava inattuabile l'intervento, sul rilievo dirimente della *"presenza di un reticolo idrico e relative fasce di rispetto"*, nonché sul rilievo, altrettanto dirimente, della presenza *"di un elettrodotto ... la cui fascia di rispetto è stabilita dall'Ente Gestore"* pregiudizievole per la fruibilità dell'area ad impianto di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi.

A contrasto delle improvvise iniziative assunte dall'Amministrazione Provinciale nei termini innanzi esposti BERCO osserva in replica:

a) che l'area in propria disponibilità nel territorio comunale di Telgate si dipana su una superficie di mq 189.173,00, totalmente pianeggiante nei sensi visibili nella documentazione fotografica già agli atti, lontana dall'abitato di Telgate, di Bolgare, di Calcinate, di Mornico al Serio, di Palosco e di Palazzolo s/O, compatibile con l'intervento programmato come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Telgate esso pure già in atti alla domanda di avvio del procedimento di VIA e rispondente ai criteri dettati dalla normativa di settore e dalla strumentazione pianificatoria della Provincia (PPGR).

b) che la dichiarata *"presenza in luogo di un reticolo idrico e relative fasce"*, presa a pretesto dall'Amministrazione Provinciale come motivo escludente per la fattibilità dell'intervento, è evidentemente rilevante al solo corpo del manufatto ed alle relative fasce di rispetto come è comprovato *per tabulas* dalle annotazioni tecniche e fotografiche qui allegate (doc. n.4), e che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti osservazioni.

c) che non può essere considerato motivo escludente neppure l'impianto di elettrodotto di cui è cenno del predetto certificato di destinazione urbanistica ancora per le ragioni evidenziate in maniera chiara ed esaustiva nella relazione tecnica dianzi menzionata.

d) che la normativa vigente consente peraltro la modifica dei tracciati di entrambi i manufatti, naturalmente previo accordo con gli Enti Gestori e il mantenimento delle loro funzioni, e che quindi la loro ubicazione sul territorio non sia immodificabile ed intangibile in quanto la loro presenza è necessaria in conseguenza della funzione a cui assolvono, che può essere mantenuta anche modificandone il tracciato.

e) che una volta verificata l'inesistenza e l'insostenibilità della tesi circa la presenza in luogo di vincoli escludenti, nei sensi contestati da codesta Amministrazione, occorrerà soffermare l'attenzione sul contenuto dell'istanza presentata da BERCO in data 30 Dicembre 2011 e volta ad ottenere la verifica di assoggettabilità, o meno, alla V.I.A., come atto preliminare del procedimento per una regolare autorizzazione dell'impianto, non senza richiamare, a tal fine, che negli allegati alla domanda preaccennata sono state spiegate e documentate le ragioni per le quali la V.I.A. non è richiesta nel caso di specie, essendo i parametri sotto la soglia minima richiesta per tale adempimento quale condizione necessaria per l'ingresso della V.I.A.. Saranno, poi, oggetto di una prossima imminente comunicazione le ulteriori richieste avanzate da codesta Amministrazione Provinciale alle pagg. da 2 a 6 della lettera oggetto delle odierne controdeduzioni, non senza rilevare, sin da ora che, il termine all'uopo assegnato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 152/2006 è stato invocato a sproposito, risultando *per tabulas* che in data 2 Marzo 2012 con la lettera sopra richiamata, sono già state richieste integrazioni istruttorie puntualmente rispettate (vedi nota n.101/2012 del 31 Marzo 2012) e che a norma del citato articolo 20, comma 4, non è consentito all'Amministrazione ripetere una nuova richiesta istruttoria in aggiunta a quella già completata, **consentita per legge una volta soltanto;** non senza rilevare, da ultimo, che tali richieste istruttorie, oltre ad essere – come si è visto – inammissibili devono considerarsi anche ultronee, dovendosi preliminarmente affrontare e risolvere la questione della fattibilità dell'iniziativa sul terreno in comune di Telgate già disponibile per la realizzazione del nuovo impianto.

In tale ottica, si impone quindi l'esigenza di un **riesame** della posizione assunta dall'Amministrazione con riguardo alle pregiudiziali espresse circa la fattibilità dell'intervento, volto a definire, nel merito, le caratteristiche del nuovo progetto che mira ad un potenziamento migliorativo di un servizio di rilevante interesse pubblico nell'ambito della programmazione provinciale, sia da un punto di vista tecnico-funzionale, con un adeguamento alle migliori tecnologie, sia sotto il profilo ambientale con una riduzione dell'impronta ambientale del nuovo impianto rispetto a quella di quello attuale di Calcinate.

Infine, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, non è possibile esimersi dal rilevare come risulti di difficile comprensione l'approssimazione di molti dei rilievi fatti dall'Amministrazione Provinciale, incorsa in così grossolani errori di interpretazione della normativa vigente in materia di VIA e di Criteri Localizzativi per la realizzazione di impianti di recupero rifiuti da suscitare spontaneo stupore, che aumenta ulteriormente non appena si consideri che BERCO, con l'espletamento del servizio in argomento svolge un'attività di pubblico interesse di una delicatezza tale da esigere la collaborazione di tutti gli Enti Pubblici coinvolti nella gestione dei rifiuti, con l'utilizzo delle necessarie sinergie congiuntamente profuse al raggiungimento di un siffatto obiettivo con celerità, in economicità e senza ostacoli di sorta, vieppiù insopportabili allorquando ingiustificati come nella vicenda qui raccontata.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento delle osservazioni racchiuse nel presente atto con l'invito all'Amministrazione decidente di assumere tutti i provvedimenti necessari a correzione degli errori commessi, nonché necessari a dare ulteriore impulso all'iniziativa imprenditoriale di Telgate, iniziativa peraltro i cui contenuti e finalità sono stati sollecitati dagli stessi Enti presenti alla Conferenza dei Servizi del 16/12/2010 e che BERCO ha integralmente recepito predisponendo un progetto preliminare per dare loro una concreta attuazione.

Si resta in attesa di urgente riscontro con espressa riserva di ulteriori iniziative a tutela dei diritti della deducente società BERCO e degli interessi che essa persegue anche a tutela della collettività nell'espletamento dell'essenziale servizio di recupero attraverso il compostaggio di rifiuti organici non pericolosi, con l'ulteriore considerazione del fatto che qualsiasi ingiustificato ritardo si tradurrebbe in un pregiudizio economico in danno della BERCO, che si vedrebbe, per l'effetto, costretta ad agire in rivalsa.